



CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO C.F. GOMMA

**Sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
di C.F. GOMMA S.p.A. del 9.02.2009**



Indice

Premessa	4
1 Guida all'uso del Codice	6
Che cos'è il Codice?	6
Chi sono i destinatari del Codice?	6
Dove si applica il Codice?	6
Dove è reperibile il Codice?	6
Il Codice può essere modificato?	7
2 Politica di condotta negli affari	8
Situazioni di conflitto di interesse.....	8
Insider trading e divieto di uso delle informazioni riservate	8
Obbligo di confidenzialità	9
Corruzione e pagamenti illeciti.....	9
Prevenzione del riciclaggio di denaro	10
Concorrenza	10
Riservatezza.....	11
3 Dipendenti	11
Obblighi	11
Posizioni di responsabilità nel Gruppo	12
Pari opportunità.....	13
Molestie.....	13
Ambiente di lavoro.....	14
Beni aziendali	14



Assunzioni.....	14
4 Rapporti con l'esterno	15
Clienti.....	15
Fornitori.....	15
Istituzioni pubbliche	16
Organizzazioni sindacali e partiti politici	17
5 Salute, sicurezza e ambiente	17
6 Contabilità e controllo interno.....	19
7 Reati societari.....	21
8 Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico	22
9 Reati contro la personalità individuale	23
10 Attuazione e garanzie	24
APPENDICI	26
Appendice A – Definizione di Società controllata	27
Appendice B – Prescrizioni relative alle “Posizioni Sensibili”	28
Appendice C – Codice di Comportamento dei Fornitori	30



Premessa

C.F. Gomma è un Gruppo internazionale operante nel settore della componentistica automotive, impegnato nella continua ricerca dell'eccellenza dei propri servizi e prodotti.

La missione del Gruppo è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti e di servizi innovativi per la massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti interessati¹, delle pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili ai suoi diversi campi di attività.

Sulla base di tali principi, il Gruppo C.F. Gomma si impegna a una condotta corretta e imparziale. Tutti i rapporti di affari dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali.

Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo C.F. Gomma richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice.

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace la missione del Gruppo.

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello organizzativo di controllo interno, che il Gruppo C.F. Gomma si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente.

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo:

- garantisce la tempestiva diffusione del Codice in tutto il Gruppo e presso tutti i destinatari;
- garantisce che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;
- fornisce un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti nelle giurisdizioni in cui opera;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

¹ Nel presente Codice per "soggetto interessato" si intende un individuo, una comunità o un'organizzazione che influisce sulle operazioni di una o più Società del Gruppo o ne subisce le ripercussioni. I soggetti interessati possono essere interni (per esempio i dipendenti) o esterni (per esempio: clienti, fornitori, azionisti, comunità locali).



Il Gruppo si adopera per fare in modo che i principi del Codice siano condivisi da consulenti, da fornitori e da qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti stabili d'affari con il Gruppo.

Il Gruppo non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice.



1 Guida all'uso del Codice

Che cos'è il Codice?

Il Codice è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di C.F. Gomma Holding S.p.A. e, in seguito dalla C.F. Gomma S.p.A. (C.F. Gomma), applicabile a tutto il Gruppo², che definisce i principi di condotta negli affari nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti del Gruppo.

Il Codice costituisce il programma del Gruppo C.F. Gomma, per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.

Nel caso le norme vigenti in una particolare giurisdizione fossero più permissive di quelle del Codice, saranno queste ultime a prevalere.

Chi sono i destinatari del Codice?

Il Codice si applica agli Organi Sociali di C.F. Gomma e delle sue controllate, a tutti i dipendenti di società appartenenti al Gruppo e a tutti gli altri soggetti o Società che agiscono in nome e per conto di una o più società del Gruppo.

Il Gruppo si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di *best practice* per la condotta negli affari da parte di quei soggetti con i quali intrattiene rapporti di affari su base duratura quali consulenti, esperti, agenti e concessionari.

Dove si applica il Codice?

Il Codice si applica in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali il Gruppo opera.

Dove è reperibile il Codice?

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i dipendenti in luogo accessibile, con le modalità più appropriate conformemente alle norme e consuetudini locali ed è consultabile nel sito

internet del Gruppo (www.cfgomma.com) e nella intranet aziendale dai quali è liberamente scaricabile.

Può inoltre essere richiesto all'Ente Personale, all'Ente Legale.

² Nel presente Codice, per "Gruppo" si intendono C.F. Gomma Holding S.p.A. e le Società controllate ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile nonché altre imprese controllate ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n.127. Il testo di tali prescrizioni di legge è riportato nell'Appendice A.



Il Codice può essere modificato?

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Le eventuali modifiche al Codice, introdotte a seguito di questa attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra riportate.



2 **Politica di condotta negli affari**

Il Gruppo struttura e sviluppa la propria attività imprenditoriale richiedendo a tutti i dipendenti e agli altri soggetti destinatari di adeguare i loro comportamenti ai propri valori di condotta negli affari.

Tutti i suoi dipendenti e gli altri soggetti destinatari perseguiranno l'attività imprenditoriale di C.F. Gomma osservando le politiche seguenti:

Situazioni di conflitto di interesse

Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto del Gruppo devono corrispondere al suo migliore interesse.

Pertanto i dipendenti e gli altri soggetti destinatari devono evitare ogni possibile conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari (per esempio: l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali con fornitori, clienti o concorrenti; vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno del Gruppo; possesso o negoziazione di titoli, ecc.) che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse del Gruppo e il modo più opportuno di perseguirlo.

Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente riferita al proprio diretto responsabile. Ogni dipendente deve comunicare per iscritto al proprio responsabile l'eventuale esistenza di un'attività lavorativa su base stabile con un'altra Società o qualsiasi relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti di un terzo.

Insider trading e divieto di uso delle informazioni riservate

Tutti i dipendenti sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate (cosiddetto *insider trading*) vigenti nella giurisdizione interessata.

Le informazioni riservate sono sempre trattate nel più rigoroso rispetto delle specifiche procedure e norme stilate a tale scopo dal Gruppo C.F. Gomma. Per determinare quando informazioni riservate debbano essere rese pubbliche, il Gruppo si attiene alle procedure previste dalle leggi vigenti.



Obbligo di confidenzialità

Le conoscenze sviluppate dal Gruppo C.F. Gomma costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, il Gruppo potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.

Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo, così come altre informazioni non pubbliche relative ad esso, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Corruzione e pagamenti illeciti

Il Gruppo C.F. Gomma, i suoi dipendenti e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all'interno e all'esterno del Gruppo.

Nessun dipendente deve direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali comunemente accettati a livello internazionale) anche a seguito di pressioni illecite.

Il Gruppo C.F. Gomma non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte connessa o collegata con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata, neanche in quelle dove tali attività siano nella pratica ammesse o non perseguite giudizialmente.

Per quanto sopra, è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, al Gruppo.

È parimenti vietato ai dipendenti e agli altri destinatari (così come ai loro familiari) l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio. A tale fine, ogni dipendente e destinatario deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli interessi del Gruppo C.F. Gomma.



Prevenzione del riciclaggio di denaro

Il Gruppo C.F. Gomma e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

Il Gruppo e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

Il Gruppo C.F. Gomma deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

Concorrenza

Il Gruppo C.F. Gomma riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a rispettare le norme di legge sulla concorrenza applicabili ove opera.

Il Gruppo e i suoi dipendenti evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.

Nell'ambito della leale concorrenza, il Gruppo C.F. Gomma non viola consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Riservatezza

Nell'ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, il Gruppo C.F. Gomma raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza.



3 Dipendenti

Il Gruppo C.F. Gomma riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per gli azionisti e la soddisfazione del cliente.

I seguenti principi confermano l'importanza del rispetto per l'individuo, conformemente alle leggi nazionali e alle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione.

Obblighi

Il Codice è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente del Gruppo.

Di conseguenza, il Gruppo C.F. Gomma esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie.

I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:

- far proprie compiutamente le disposizioni e politiche del Codice riguardanti la loro specifica mansione, anche partecipando a eventuali attività di formazione;
- adottare azioni e comportamenti coerenti con il Codice e astenersi da ogni condotta che possa ledere il Gruppo o comprometterne l'onestà, l'imparzialità o la reputazione;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni al Codice.



Uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte dalle Società del Gruppo allo scopo di osservare il Codice o individuare violazioni dello stesso;

- consultare l'Ente Legale per ottenerne chiarimenti circa l'interpretazione del Codice;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più stretto riserbo circa l'esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing sul funzionamento del Codice.

Posizioni di responsabilità nel Gruppo

Tutti coloro che rivestano "Posizioni Sensibili" - in quanto responsabili dei cosiddetti "Processi Sensibili" nei termini di quanto previsto nel modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001, e in Posizioni di Vertice nella qualifica di Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Responsabile Finanza, Amministrazione e Controllo), Chief Accounting Officer (Responsabile Amministrativo), Controller (Responsabile del Controllo di Gestione), e General Counsel (Responsabile Affari Legali) - o rivestano, anche di fatto, funzioni simili per una o più Società del Gruppo, sono tenuti, oltre che al rispetto del Codice, alla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui all'Appendice B.

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire *leadership* e guida in conformità ai principi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il suo comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti siano consapevoli che i risultati di *business* non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.

Tutti i capi, responsabili e dirigenti devono segnalare ogni caso di mancata osservanza del Codice e hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la segnalazione di violazioni del Codice e di adottare e applicare misure sanzionatorie commisurate alla violazione commessa e sufficienti a costituire un deterrente a ulteriori violazioni.



Pari opportunità

Il Gruppo C.F. Gomma si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale a tutti i dipendenti.

Il responsabile di ogni ente deve garantire che per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, quali l'assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, sesso, età, nazionalità, religione e convinzioni personali.

Molestie

Il Gruppo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del posto di lavoro.

Ambiente di lavoro

I dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata.

In particolare, i dipendenti del Gruppo C.F. Gomma:

- non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- devono astenersi dal fumare sul luogo di lavoro (ad esclusione delle aree in cui è consentito farlo), al fine di tutelare la salute propria e quella altrui dagli effetti del "fumo passivo", anche nei Paesi in cui è permesso fumare nei luoghi di lavoro;
- devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell'ambiente di lavoro.



Beni aziendali

I dipendenti sono tenuti a utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano la disponibilità in modo efficiente e con modalità idonee a proteggerne il valore.

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che sia in contrasto con gli interessi del Gruppo C.F. Gomma o sia dettato da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con il Gruppo.

Assunzioni

Ai dipendenti del Gruppo C.F. Gomma viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.



4 Rapporti con l'esterno

Il Gruppo C.F. Gomma e i suoi dipendenti sono tenuti a intrattenere e sviluppare i propri rapporti con tutte le categorie di soggetti interessati agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i valori fondamentali del Gruppo.

Clienti

Il Gruppo C.F. Gomma persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

I dipendenti devono seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall'innovazione continua.

Le Società del Gruppo nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.

Fornitori

Il sistema fornitori svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività del Gruppo C.F. Gomma.

Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente, il Gruppo seleziona i fornitori in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e servizi.



In considerazione della primaria importanza che ha per il Gruppo la condivisione da parte dei suoi partner dei valori del Codice, i dipendenti sono tenuti a selezionare i fornitori secondo metodi adeguati e oggettivi prendendo in considerazione, oltre che qualità, innovazione, costi e servizi offerti, anche i valori enunciati nel Codice. I dipendenti sono altresì invitati a instaurare e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e di cooperazione.

Istituzioni pubbliche

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati; tali rapporti debbono essere trasparenti e ispirati ai Valori di Gruppo.

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla normativa vigente) nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche dovranno essere di modico valore e proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi per il Gruppo.

Il Gruppo C.F. Gomma agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del loro legittimo ambito di attività. Qualora una o più Società del Gruppo siano assoggettata a legittime ispezioni condotte da autorità pubbliche, il Gruppo coopererà pienamente.

Qualora un'istituzione pubblica sia cliente o fornitore di una Società del Gruppo, quest'ultima deve agire nel rigoroso rispetto delle leggi e norme che regolano l'acquisto o la vendita di beni e/o servizi a quella particolare istituzione pubblica.

Qualsiasi intervento a promozione degli interessi di C.F. Gomma può essere svolto soltanto ove permesso e nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e, in ogni caso, in conformità al Codice e alle eventuali procedure specificamente prescritte dal Gruppo.



Organizzazioni sindacali e partiti politici

Qualsiasi rapporto del Gruppo C.F. Gomma con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza.

Sono ammessi contributi economici da parte del Gruppo solo se imposti o espressamente permessi dalla legge e, in quest'ultimo caso, autorizzati dai competenti organi societari di ogni Società del Gruppo.

Eventuali contributi da parte di dipendenti del Gruppo, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.



5 Salute, sicurezza e ambiente

Il Gruppo C.F. Gomma non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro.

Ogni dipendente del Gruppo è soggetto con delega in tale materia, non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Il Gruppo persegue l'obiettivo di garantire una gestione efficace di salute, sicurezza e ambiente, che considera fattori decisivi per il suo successo.

Tutti coloro che lavorano per il Gruppo sono responsabili della buona gestione di salute, sicurezza e ambiente.

Il Gruppo adotta un efficace sistema di gestione ambientale che ottempera a tutte le normative nazionali e internazionali in materia.

Questi sono i principi fondamentali a cui si ispira:

- non inquinare;
- ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse;
- sviluppare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente.



6 Contabilità e controllo interno

L'impegno del Gruppo C.F. Gomma è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti.

Per tenere fede a questo impegno, il Gruppo adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili alle Società del Gruppo.

Nell'espletare tale prassi, il Gruppo opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari:

- garantendo che tutte le operazioni condotte siano dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e coerenti fra di loro;
- garantendo che tutte le operazioni siano adeguatamente registrate e contabilizzate coerentemente con la migliore prassi corrente e opportunamente documentate;
- elaborando tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;
- sensibilizzando e informando i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;
- analizzando e gestendo con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività del Gruppo;
- istituendo rigorosi processi di svolgimento delle attività che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione dei rischi e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale;
- assicurando che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello manageriale adeguato;
- predisponendo con tempestività i documenti da inviare alle autorità di vigilanza dei mercati o da diffondere al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Il Gruppo ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere.

Pertanto, il Gruppo C.F. Gomma richiede ai dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie. I dipendenti devono tenere registrazioni veritiere e accurate di tutte le operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto.



L'irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre:

- alla registrazione di operazioni fittizie;
- alla registrazione di operazioni in modo fuorviante o non sufficientemente documentate;
- alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni di Società del Gruppo.

I dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati alle autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.



7 Reati societari

- C.F. Gomma si attende che i propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti reati in materia societaria previsti dal codice civile, richiamati dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

|



8 Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

La Società richiede che i propri collaboratori, nello svolgimento delle mansioni a loro affidate, non pongano in essere atti o comportamenti che possano agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 quater D. Lgs 231/2001 introdotti dalla Convenzione di New York del 9/12/1999 per la repressione del finanziamento al terrorismo nazionale e internazionale.

|



9 Reati contro la personalità individuale

La Società richiede che i propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni o mediante l'utilizzo di strumenti della società stessa, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati contro la personalità individuale previsti dal codice penale e dal D. Lgs 231/2001, come anche introdotti dalla legge 228/03, successive modifiche e/o integrazioni.



10 Attuazione e garanzie

Il Gruppo C.F. Gomma è impegnato al raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza di gestione relativamente alle sue responsabilità morali, sociali e di gestione degli affari nei confronti dei soggetti interessati.

Il Codice definisce le aspettative del Gruppo nei confronti delle persone che ne fanno parte e le responsabilità di cui queste devono farsi carico per comportamenti coerenti.

Il management delle varie linee di attività e funzioni del Gruppo ha la responsabilità di far sì che tali aspettative siano comprese e messe in pratica dai dipendenti. Il management deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati a livello di linee di attività e funzione.

Il Gruppo incoraggia i dipendenti a rivolgersi alla Ente Legale competente in ogni situazione inerente il Codice in cui essi possano essere in dubbio su quale sia il comportamento più appropriato.

A tutte le richieste di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per il dipendente alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice sono adottati dai responsabili diretti in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali, e sono commisurati alla particolare violazione del Codice.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Le violazioni del Codice possono determinare la cessazione del rapporto fiduciario tra il Gruppo e il dipendente, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell'oggetto, alle prescrizioni di cui al Codice possono essere autorizzate esclusivamente per gravi e giustificati motivi solo dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo in cui lavora il dipendente che ne faccia richiesta.



APPENDICI

|



Appendice A – Definizione di Società controllata

Articolo 2359 del Codice Civile:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Articolo 26 del Decreto Legislativo 127 del 9 aprile 1991:

- 1) Agli effetti dell'art.25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.*
- 2) Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate :
 - a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*
 - b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.**
- 3) Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.*



Appendice B – Prescrizioni relative alle “Posizioni Sensibili”

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ della Società _____, dichiara che nello svolgimento delle suindicate mansioni, oltre a rispettare il Codice di Condotta del Gruppo CF Gomma, si atterrà alle seguenti prescrizioni che costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni conseguenti dalla funzione rivestita nella Società:

- operare con onestà e integrità, evitando ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, derivante da relazioni personali o d'affari;
- fornire tempestivamente al proprio superiore e – ove il ruolo rivestito in azienda lo richieda – alla società di revisione, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli azionisti dati e informazioni completi, accurati, obiettivi e di pronta interpretazione;
- riferire senza indugio alla persona più appropriata le violazioni del Codice di Condotta di C.F. Gomma di cui ha piena conoscenza o prova attendibile;
- agire in modo tale da assicurare un'informazione completa, chiara, precisa e comprensibile nei documenti di varia natura che devono essere presentati o depositati alle pubbliche autorità (e in tutti i documenti propedeutici a tale presentazione o deposito) così come in ogni altra comunicazione al pubblico;
- operare nel pieno rispetto delle norme e disposizioni regolamentari cui la Società è soggetta;
- operare con la massima obiettività professionale, evitando che la propria indipendenza di giudizio sia indebitamente influenzata da circostanze esterne;
- rispettare la massima confidenzialità nell'uso delle informazioni non di dominio pubblico di cui si venga a conoscenza per il ruolo rivestito nella società, evitando ogni uso di dette informazioni a proprio personale vantaggio o a vantaggio di terzi;
- promuovere presso i propri collaboratori un comportamento ispirato ai miglior standard di integrità e correttezza;
- utilizzare i beni e le risorse aziendali nel modo più corretto e professionale.

Data

Letto e sottoscritto



Appendice C – Codice di Comportamento dei Fornitori C.F. Gomma

CODICE DI COMPORTAMENTO dei FORNITORI C.F. Gomma

1. Relazioni Commerciali tra C.F. Gomma e Fornitori

- 1.1 C.F. Gomma garantisce a tutti i Fornitori pari opportunità e pari trattamento nella negoziazione e nella chiusura dei contratti di acquisto per beni o servizi.
- 1.2 I Fornitori verranno trattati tutti allo stesso modo in termini di: esattezza e trasparenza delle informazioni; uniformità di termini e condizioni di acquisto; criteri decisionali nell'assegnazione delle forniture.
- 1.3 I criteri decisionali per l'assegnazione delle forniture sono basati su dati tecnici ed economici e su indici di performance, quali :
 - Puntualità nelle consegne.
 - Qualità delle forniture.
 - Capacità tecnica di produrre il bene oggetto della Richiesta di Offerta.
 - Capacità produttiva disponibile.
 - Tempo totale di produzione.
 - Competitività economica basata su elementi quali:
 - prezzo
 - costi non ricorrenti
 - condizioni di pagamento
 - condizioni di resa
 - garanzie



2. Personale C.F. Gomma ed ex C.F. Gomma

- 2.1 I rapporti tra C.F. Gomma e i suoi Fornitori in materia di assunzione da parte dei Fornitori stessi di dipendenti ed ex dipendenti C.F. Gomma devono essere regolati nello spirito di massima trasparenza.
Il Fornitore si impegna, pertanto, a non sollecitare l'assunzione o l'instaurazione di una collaborazione a qualsiasi titolo (quali contratti di consulenza) con dipendenti ed ex dipendenti di C.F. Gomma né direttamente né per interposta persona (quali "cacciatori di teste", agenti, procacciatori, società controllate o controllanti, ecc.)
- 2.2 Nel caso di contatto non sollecitato dal Fornitore, quest'ultimo deve informare C.F. Gomma sull'intenzione di acquisire specifiche competenze, esistenti in persone che operano o che hanno operato in C.F. Gomma, attraverso rapporti di lavoro subordinato o di consulenza con tali persone. Al fine di ottemperare alle norme a tutela dei dati personali (legge 675/96 e sue modifiche ed integrazioni) il Fornitore si impegna ad ottenere espressa autorizzazione del dipendente o ex dipendente alla comunicazione a CF Gomma delle informazioni contenute nel presente articolo.
- 2.3 Il Fornitore dovrà tenere informata C.F. Gomma, con comunicazione scritta entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente codice, e successivamente con cadenza semestrale, sul numero di dipendenti, consulenti, ex dipendenti di C.F. Gomma utilizzati nel corso del semestre precedente.
- 2.4 Se dovessero emergere situazioni in contrasto con le linee guida sopra indicate, il Fornitore si impegna a collaborare in buona fede con C.F. Gomma al fine di risolvere eventuali problematiche e di salvaguardare comunque il rispetto degli interessi CF Gomma.
- 2.5 L'inosservanza di quanto previsto ai paragrafi precedenti verrà considerata da C.F. Gomma come atto di sleale concorrenza che può dare origine all'interruzione dei rapporti di fornitura.

3. Regalie

- 3.1 Il Fornitore non deve fare promesse o versamenti di somma o beni in natura di qualsiasi entità o valore non simbolico ai dipendenti di C.F. Gomma, ai suoi legali rappresentanti, ad Agenti ed a Rappresentanti, diretti a promuovere o favorire interessi del Fornitore o che possano comunque apparire come diretti a tale scopo.



- 3.2 Il Fornitore non deve eludere le prescrizioni del paragrafo precedente ricorrendo a forme diverse di liberalità o benefici, come ad esempio facilitazioni od altri benefici a congiunti o Società, associazioni od enti nei quali il dipendente C.F. Gomma, suoi legali rappresentanti, Agenti e Rappresentanti abbiano qualche interesse.
- 3.3 Il Fornitore deve predisporre una procedura interna atta a prevenire e rilevare possibili violazioni di quanto espresso nei precedenti paragrafi, nonché verificarne l'effettiva applicazione da parte dei propri dipendenti, consulenti, agenti, procacciatori o simili.
- 3.4 Se il Fornitore ha ragione di credere che siano occorse delle violazioni in merito ai contenuti dei paragrafi precedenti, deve comunicare immediatamente la violazione al responsabile degli Acquisti della C.F. Gomma.
- 3.5 Il Fornitore dovrà collaborare ad ogni verifica condotta su possibili violazioni.
- 3.6 Se il Fornitore verrà meno a quanto indicato nei paragrafi precedenti, esso potrà essere soggetto alla cancellazione dall'albo dei Fornitori di C.F. Gomma.

4 Pubblicità, uso del nome CF Gomma

- 4.1 CF Gomma deve essere informata dell'eventuale uso del suo nome, logo o qualsiasi riferimento che possa chiaramente individuare la società, per pubblicità alle attività dei Fornitori sia attraverso attività commerciali sia attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, internet, ecc).
- 4.2 I fornitori non possono usare il nome di CF Gomma o fare riferimento, a scopi pubblicitari (ad es. per dare garanzie implicite di qualità/affidabilità), a prodotti forniti a CF Gomma, senza avere prima avuto formale autorizzazione scritta.
- 4.3 I fornitori devono ricevere formale autorizzazione scritta prima di esporre beni o manufatti di disegno CF Gomma o prodotti su specifiche CF Gomma.



5 Definizioni

5.1 Ai fini del presente codice di comportamento, le espressioni qui richiamate avranno il seguente significato:

Informazioni Riservate si intendono i documenti, i materiali, le informazioni (ivi comprese le Proprietà Intellettuali) scambiati, in forma scritta o orale, tra il Fornitore e CF Gomma.

C.F. Gomma si intende C.F. Gomma, le sue controllate, le controllanti, le partecipate, nonché ogni joint venture, raggruppamento temporaneo di imprese, raggruppamento di scopo o simili di cui CF Gomma sia membro, socio, azionista o simili.

Fornitore si intende non la sola società, ditta individuale, libero professionista o simili, nella persona del titolare e/o legale rappresentante generale o speciale, ma altresì i suoi dipendenti, consulenti, agenti, rappresentanti, procacciatori o simili.

Proprietà Intellettuali si intendono i brevetti, richieste di brevetti, marchi, copyright, know-how o simili.

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso integralmente il contenuto del presente codice etico che firma in segno di piena accettazione e benessere.

.....